

(N. 1424)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1956

Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si presenta alla vostra approvazione è inteso a rendere operante fino all'anno 1961 la facoltà concessa al Ministro della difesa con l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, di bandire concorsi per esami per il reclutamento di subalterni in servizio permanente dell'Esercito da trarre dagli ufficiali di complemento della stessa Forza armata che abbiano prestato servizio di prima nomina.

Il provvedimento dispone inoltre l'aumento dei limiti di età per partecipare ai concorsi, portandoli da 28 a 30 anni per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e da

30 a 32 anni per l'Arma dei carabinieri e per i servizi. Tale aumento tende a rendere possibile l'immissione nei ruoli permanenti degli ufficiali di complemento con maggiore esperienza di vita militare e come tali di pronto e più utile impiego nei reparti. Si è ritenuto di prevedere per gli aspiranti alla nomina nell'Arma dei carabinieri un limite uguale a quello richiesto per i servizi, tenuto conto che i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Arma anzidetta si avvicinano a quelli dei servizi e pertanto è da presumere che l'inizio della carriera a 32 anni non determinerà turbamento nell'andamento della stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La facoltà di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, può essere annualmente esercitata fino all'anno 1961.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, ed ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi.